

Ai Medici di Medicina Generale
Ai Medici dei Patronati
Loro sedi

UFF. DIREZIONE
PROT.

DEL

RIF.

DEL

REGGIO EMILIA, LI

01/10/2012



OGGETTO: certificazione di malattia professionale

Egregio Dottore,

scriviamo per precisazioni in merito alla certificazione di malattia professionale in ambito INAIL, nell'ottica di una maggiore collaborazione, nell'interesse dell'assicurato e per un miglior lavoro reciproco.

In sintesi riportiamo le evenienze che più frequentemente notiamo che possono generare dubbi:

- 1) **In caso di sospetta malattia professionale il medico deve redigere 3 certificati:**
 - a) all'INAIL per l'avvio della pratica assicurativa con modello 5SS;
 - b) denuncia/segnalazione ex art. 139 TU alla Direzione Provinciale del Lavoro, all'ASL e al Registro Nazionale c/o INAIL della sede di competenza a scopo statistico-epidemiologico;
 - c) il referto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel caso vi sia il sospetto di un reato per inosservanza delle norme per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Ogni singolo certificato **ha scopi differenti**, va indirizzato ad **enti diversi** ed i vari **certificati non sono intercambiabili** nel senso che **NON viene aperta la pratica INAIL con la denuncia/segnalazione ex art. 139 TU.**

2) I certificati di malattia professionale INAIL non possono ancora essere inviati on line come gli analoghi per gli infortuni, pertanto è necessario compilare il modulo cartaceo.

NON usare per le malattie professionali il modulo per gli infortuni in quanto può ingenerare confusione nell'apertura della pratica essendo gestioni diverse.

3) Il modello 5SS di malattia professionale INAIL è scaricabile dal sito dell'INAIL www.inail.it : accesso rapido – seleziona area di interesse – modulistica – certificazione medica – modello 5SS.

E' in triplice copia: copia A per l'INAIL, copia B per l'assicurato e copia C per il datore di lavoro.

4) Nel modello 5SS di malattia professionale esiste un riquadro centrale riservato all'assicurato che va compilato per l'anamnesi lavorativa nel caso si tratti di un primo certificato e deve essere **firmato dall'assicurato che esprime così il suo consenso all'apertura della pratica INAIL.**

5) Il certificato INAIL per la denuncia di malattia professionale deve essere redatto o dal medico curante o dal medico del Patronato o dal medico competente della ditta o dal medico ospedaliero.

NON può essere fatto direttamente dal medico INAIL: pertanto non inviare assicurati all'INAIL per redigere il 1° certificato di malattia professionale.

6) In caso di sospetta malattia professionale con astensione lavorativa il medico dovrà formulare una prognosi sulla certificazione INAIL con decorrenza dalla data di redazione del certificato (non antecedente talora di mesi): sarà cura dell'Istituto chiamare a visita il prima possibile l'assicurato.

NON redigere una doppia certificazione sia per l'INAIL che per l'INPS.

7) Nel caso in cui, per vari motivi, l'assicurato abbia già iniziato l'astensione lavorativa con certificazione INPS e nel corso della temporanea si ponga il sospetto di una malattia professionale, redigere il 1° certificato di malattia professionale senza prognosi e proseguire con la certificazione INPS: sarà poi cura dell'Istituto, nel caso la pratica venga accolta, regolarizzare il periodo di temporanea inabilità al lavoro.

NON redigere, anche in questo caso, una doppia certificazione sia per l'INAIL che per l'INPS.

Ringraziando sin d'ora per la consueta collaborazione si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I

DIRETTORE DELLA SEDE
(Dr. Gianluca NAPOLETANO)

Medici di riferimento:
Dr. Giuseppina Bigliardi
tel. 0522-352312
g.bigliardi@inail.it

Dr. Paolo Redeghieri
tel. 0522.352215
p.redeghieri@inail.it